

Il Diritto Commerciale in un mese
(31 lezioni o 31 giorni)
Con 58 schemi esplicativi
Nuova Edizione
Aggiornato alla nuova disciplina sulla crisi dell'impresa e dell'insolvenza
D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.

Per esercitarsi i test gratuiti sulle società su diritto privato in rete

Pagina di anteprima tutti i diritti riservati all'autore

Claudio Mellone

Il diritto commerciale è uno dei rami del diritto più corposi.

In genere non si tratta di concetti particolarmente difficili ma questi concetti sono tanti, talmente tanti che quando, alla fine, si finisce di leggere e imparare poderosi e prolissi manuali, si scopre, con un certo disappunto, che si è ormai dimenticato quello che si era precedentemente imparato.

D'altro canto ripetere in maniera sintetica non è facile, viste le dimensioni dei manuali, e quando si ricorre alle dispense, ai compendi o ai cosiddetti manuali brevi, ci si rende conto che a volte tali lavori non sintetizzano la materia, ma tagliano concetti spesso fondamentali, senza i quali o non si comprende l'argomento oppure non si imparano regole fondamentali.

Con questo volume s'intendono risolvere questi problemi, fornendo un'informazione sintetica ma, in relazione agli scopi dell'opera, completa cambiando il modo di esporre (testi, schemi, tabelle, elenchi), eliminando le considerazioni inutili e non tralasciando informazioni importanti.

Certi argomenti marginali o trattati in maniera diversa nei corsi universitari (come i contratti o la società europea), sono stati omessi, rinviando lo studente ai suoi libri di testo.

Rispetto al sito di dirittoprivatoinrete la materia dell'impresa è stata ulteriormente sintetizzata, e sono state aggiunte le definizioni fondamentali per la maggior parte degli argomenti. Analogamente si è fatto per i titoli di credito.

Dove però si è lavorato molto, è sulla società per azioni (argomento fondamentale e lunghissimo) che è stata sintetizzata e schematizzata, con 48 schemi, proprio per facilitare l'apprendimento e la ripetizione.

In questa nuova edizione è stata inserita la disciplina del nuovo codice sulla crisi dell'impresa e dell'insolvenza ex D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 che non è presente e non sarà inserita nel sito dirittoprivatoinrete.it in vigore dal 15 agosto 2020.

Si è però scelto di mantenere la disciplina fallimentare.

Il manuale, quindi, espone entrambe le discipline e mantiene la divisione in 31 giorni o lezioni.

Poiché la disciplina sulla crisi d'impresa sostituirà quella del fallimento e delle procedure concorsuali i 31 giorni sono divisi secondo questo schema:

Giorno 1- 23 impresa, società, titoli di credito; giorno 24-31, fallimento e procedure concorsuali, e giorno 24- 31, disciplina sulla crisi d'impresa e dell'insolvenza.

In tal modo fino a quando sarà in vigore il fallimento si potranno consultare i giorni da 24 a 31, se poi si vuole conoscere la nuova disciplina della crisi dell'impresa e dell'insolvenza si consulteranno i nuovi giorni da 24 a 31. Con l'entrata in vigore del nuovo codice sulla crisi dell'impresa e dell'insolvenza tutto il diritto commerciale sarà sempre diviso in 31 giorni, come lo è con la disciplina del fallimento.

Video corso di diritto commerciale di Claudio Mellone
24 ore di lezione, 228 video
su www.dirittoprivatoinrete.it

LEZIONE - GIORNO 1	15
IMPRENDITORE	15
CAPACITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	16
IMPRENDITORE COMMERCIALE	16
PICCOLO IMPRENDITORE	17
L'IMPRENDITORE AGRICOLO	18
IMPRENDITORE ARTIGIANO	19
IMPRENDITORE OCCULTO.	20
IMPRESA FAMILIARE	22
IMPRESA SOCIALE	23
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	25
IL REGISTRO DELLE IMPRESE	26
LE SCRITTURE CONTABILI	27
LEZIONE - GIORNO 2	28
LA RAPPRESENTANZA NEL SETTORE COMMERCIALE	28
INSTITORI	28
PROCURATORI	29
COMMESSI	30
AZIENDA	31
CIRCOLAZIONE	31
SUCCESSIONE NEI CONTRATTI	32
CREDITI DELL'AZIENDA CEDUTA	33
DEBITI DELL'AZIENDA CEDUTA	33
COSTITUZIONE DEI DIRITTI DI GODIMENTO	33
DIVIETO DI CONCORRENZA	34
LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE	34
IL MARCHIO	37
LA DITTA	41
INSEGNA	42
INDICAZIONI GEOGRAFICHE	42
DISEGNI E MODELLI	43
DIRITTO D'INVENTORE E IL BREVETTO	44
DIRITTO D'AUTORE	46
LEZIONE - GIORNO 3	47
LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA	47
LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA	47

LE INTESE	48
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	49
CONCENTRAZIONI DI IMPRESA	50
IL MONOPOLIO	53
LA CONCORRENZA SLEALE	53
I CONSORZI	55

LEZIONE - GIORNO 4 **56**

SOCIETÀ IN GENERALE	56
CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ.	57
CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO SOCIALE	58
LA SOCIETÀ SEMPLICE	60
PARTECIPAZIONE UTILI E PERDITE	62
RESPONSABILITÀ VERSO I CREDITORI SOCIALI	63
LA RAPPRESENTANZA	63
CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI	64
MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO SOCIALE	64
SCIoglimento PARZIALE SOCIETÀ	64
ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ	66
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE	66
LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	67
CAPACITÀ SOCI	68
FORMA CONTRATTO SOCIALE	68
MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO	69
PUBBLICITÀ CONTRATTO	70
RESPONSABILITÀ DEI SOCI	72
RECESSO DEL SOCIO	72
VICENDE DEL RAPPORTO SOCIALE	73
SCIoglimento DELLA S.N.C.	73
LIQUIDAZIONE	73
SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO	74
LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE	75

LEZIONE- GIORNO 6 **77**

SOCIETÀ PER AZIONI	77
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI	78
COSTITUZIONE PER ATTO UNILATERALE	80
ATTO COSTITUIVO	81
NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI	82

I CONFERIMENTI	83
ACQUISTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI BENI DI SOCI E AMMINISTRATORI	85
MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE	86
<u>LEZIONE - GIORNO 7</u>	<u>87</u>
LE AZIONI	87
AZIONI. INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE NELLE AZIONI	89
AZIONI. CATEGORIE DI AZIONI.	90
LE AZIONI DI RISPARMIO	90
L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO.	91
IL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO.	92
COMPROPRIETÀ PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO SULLE AZIONI	92
LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI	93
LA CIRCOLAZIONE DEMATERIALIZZATA DELLE AZIONI DELLE SOCIETÀ QUOTATE.	94
<u>LEZIONE - GIORNO 8</u>	<u>97</u>
LE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO	97
LE DIFESE DELLA SOCIETÀ BERSAGLIO E LA REGOLA DI NEUTRALIZZAZIONE	99
LE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO OBBLIGATORIE	101
L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA	102
L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PREVENTIVA	103
OBBLIGHI E DIRITTO DI ACQUISTO	104
<u>LEZIONE - GIORNO 9</u>	<u>106</u>
ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI	106
ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE NELLE SOCIETÀ QUOTATE	107
SOTTOSCRIZIONE DELLE PROPRIE AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ.	108
ALTRE OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI	108
GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	109
I PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE	111
FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE	114
<u>LEZIONE - GIORNO 10</u>	<u>114</u>
AMMINISTRAZIONE	115
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	116

COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORE DELEGATO	117
AMMINISTRATORI. NOMINA E REVOCA	117
POTERI DI RAPPRESENTANZA	118
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI	119
LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	120
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	122
CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	124
<u>LEZIONE - GIORNO 11</u>	<u>125</u>
ASSEMBLEA	125
ASSEMBLEA ORDINARIA	126
ASSEMBLEA STRAORDINARIA	129
LE ASSEMBLEE SPECIALI	130
IL SOCIO IN CONFLITTO D'INTERESSI	130
LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	130
<u>LEZIONE - GIORNO 12</u>	<u>131</u>
LA SOLLECITAZIONE DELLE DELEGHE NELLE SOCIETÀ QUOTATE	131
INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI. LA NULLITÀ.	133
INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI, L'ANNULLABILITÀ	135
I PATTI PARASOCIALI	137
PATTI PARASOCIALI NELLE SOCIETÀ QUOTATE	138
<u>LEZIONE - GIORNO 13</u>	<u>139</u>
IL COLLEGIO SINDACALE. COMPITI E RESPONSABILITÀ	139
IL COLLEGIO SINDACALE. NOMINA, COMPOSIZIONE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO	140
IL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETÀ QUOTATE	142
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	145
<u>LEZIONE - GIORNO 14</u>	<u>147</u>
IL SISTEMA DUALISTICO	147
IL SISTEMA MONISTICO	149
LE OBBLIGAZIONI	150
LE OBBLIGAZIONI, ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI.	152
LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI	155

LEZIONE - GIORNO 15	157
LE MODIFICHE DELLO STATUTO.	157
IL DIRITTO DI RECESSO	158
L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE	161
IL DIRITTO DI OPZIONE	164
L'AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO AGLI AMMINISTRATORI.	166
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.	168
LEZIONE - GIORNO 16	172
IL BILANCIO	172
LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO- LE REGOLE FONDAMENTALI.	175
I LIBRI SOCIALI.	177
IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO.	178
LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E GLI ACCONTI SUI DIVIDENDI.	179
LA DENUNZIA AL TRIBUNALE.	181
LEZIONE - GIORNO 17	183
SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI.	183
LA NOMINA DEI LIQUIDATORI E LA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE.	185
LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE	187
LEZIONE - GIORNO 18	189
LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	189
COSTITUZIONE	189
I CONFERIMENTI	190
CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE	191
CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE	193
L'ASSEMBLEA	194
INVALIDITÀ DELLE DECISIONI DEI SOCI	195
LEZIONE - GIORNO 19	196
GLI AMMINISTRATORI	196
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ E CONFLITTO DI INTERESSI	198
RESPONSABILITÀ GLI AMMINISTRATORI	199

ORGANO DI CONTROLLO EX MODIFICA ART. 2477.	200
ORGANO DI CONTROLLO	200
SRL UNIPERSONALE	201
CAUSE DI RECESSO, BILANCIO	202
MODIFICHE DEL CONTRATTO SOCIALE	203
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	204
LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	205
<u>LEZIONE - GIORNO 20</u>	<u>206</u>
GRUPPI DI SOCIETÀ	206
LE SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	207
ACQUISTO E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E QUOTE	208
ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE.	210
I RAPPORTI CHE DERIVANO DALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO	210
GLI ASSETTI PROPRIETARI NELLE SOCIETÀ QUOTATE	212
DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI RECIPROCHE.	213
<u>LEZIONE - GIORNO 21</u>	<u>214</u>
TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ	214
FUSIONE DELLE SOCIETÀ	216
SCISSIONE DELLE SOCIETÀ	219
LE SOCIETÀ COOPERATIVE	221
LE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE	223
COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA	224
CAPITALE SOCIALE DELLA COOPERATIVA	224
ORGANI SOCIALI DELLA COOPERATIVA	224
CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO SOCIALE	225
ALTRI TIPI DI SOCIETÀ COOPERATIVE	227
<u>LEZIONE - GIORNO 22</u>	<u>228</u>
TITOLI DI CREDITO	228
MODI DI CIRCOLAZIONE SECONDO IL TIPO DI TITOLO	229
ECCEZIONI OPPONIBILI	230
CAMBIALE	230
CONTENUTO DELLA CAMBIALE	231
CAMBIALE IN BIANCO	233
SCADENZA E PAGAMENTO DELLA CAMBIALE	234
LUOGO DI PAGAMENTO DELLA CAMBIALE	235

LEZIONE - GIORNO 23	235
OBBLIGATI CAMBIARI	235
GIRATA	236
ACCETTAZIONE	237
AVALLO	238
CAMBIALE IPOTECARIA	238
REGIME FISCALE DELLA CAMBIALE	239
PRESCRIZIONE	239
AZIONE CAMBIARIA	239
LE ECCEZIONI CAMBIARIE	241
LE CAMBIALI FINANZIARIE	241
ASSEGNO	243
FORMA	244
CIRCOLAZIONE	244
PRESENTAZIONE PER IL PAGAMENTO	245
REGRESSO E PRESCRIZIONE	245
ASSEGNO CIRCOLARE	246
TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI	246
DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE	247
TITOLI ATIPICI	247
LEZIONE - GIORNO 24	248
FALLIMENTO	248
PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO	248
RICHIESTA DI FALLIMENTO	251
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE	252
RIGETTO DEL RICORSO DI FALLIMENTO	253
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO	255
RECLAMO CONTRO LA SENTENZA DI FALLIMENTO	256
LEZIONE - GIORNO 25	258
REVOCA DEL FALLIMENTO	258
GLI ORGANI DEL FALLIMENTO	258
IMPUGNAZIONE DEI DECRETI DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DELEGATO	259
GIUDICE DELEGATO	261
CURATORE	262
COMITATO DEI CREDITORI	264
IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DEL CURATORE E DEL COMITATO DEI CREDITORI.	266

EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO	269
GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI	271
EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI	272
<u>LEZIONE - GIORNO 26</u>	<u>273</u>
LA REVOCATORIA FALLIMENTARE	273
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ FALLIMENTARI	276
<u>LEZIONE - GIORNO 27</u>	<u>276</u>
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO	277
OPPOSIZIONI E IMPUGNAZIONI CONTRO LO STATO PASSIVO	280
DICHIARAZIONI TARDIVE DI CREDITI	281
ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'AZIENDA DEL FALLITO	281
AFFITTO DELL'AZIENDA DEL FALLITO	282
LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO	283
I DIVERSI TIPI DI CREDITORI E L'ORDINE DI RIPARTIZIONE	285
<u>LEZIONE - GIORNO 28</u>	<u>286</u>
CHIUSURA DEL FALLIMENTO	286
ESDEBITAZIONE	289
RIAPERTURA DEL FALLIMENTO	292
IL CONCORDATO FALLIMENTARE, LA PROPOSTA DI CONCORDATO	295
LA PROCEDURA DI CONCORDATO FALLIMENTARE	296
RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO	300
<u>LEZIONE - GIORNO 29</u>	<u>303</u>
FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ	303
LA POSIZIONE DEI SOCI DELLA SOCIETÀ FALLITA	304
SOCI OCCULTI SOCIETÀ OCCULTA E SOCIETÀ APPARENTE	306
I PRINCIPALI REATI FALLIMENTARI	307
<u>LEZIONE - GIORNO 30</u>	<u>308</u>
CONCORDATO PREVENTIVO	308
EFFETTI DEL CONCORDATO	311

CONCORDATO PREVENTIVO - LA SECONDA FASE	313
IL CONCORDATO PREVENTIVO - LA TERZA FASE	315
ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONCORDATO	319
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	319

LEZIONE - GIORNO 31 **321**

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	321
GLI ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE COATTA	322
LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE	324
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI	326
L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SPECIALE.	331

LEZIONE - GIORNO 24. IL CODICE DELLA CRISI DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA. **332**

PRINCIPI E DEFINIZIONI GENERALI.	332
LE DEFINIZIONI GENERALI DEL CODICE	333
DOVERI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	336
I PRINCIPI PROCESSUALI DELLA PROCEDURA	337
LE PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI.	338
GLI INDICATORI DELLA CRISI	339
I SOGGETTI TENUTI ALLA SEGNALAZIONE	340
L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA	341
LA PROCEDURA DAVANTI AL COLLEGIO DEGLI ESPERTI DEL OCRI	342
MISURE PROTETTIVE E PREMIALI	343

LEZIONE - GIORNO 25 **344**

LE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	344
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRENDITORE	346
INIZIATIVA PER ACCEDERE ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	347
ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO E AL GIUDIZIO PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. AMMISSIONE E OMOLOGAZIONE	347
APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE LA DICHIARA	350
IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO O DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE, E DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ART. 51)	352

GLI ALTRI EVENTI CHE POSSONO RIGUARDARE LE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	354
LE MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE (ART. 54)	354
GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI	355
1. STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI NON SOGGETTI A OMOLOGAZIONE	355
2. STRUMENTI STRAGIUDIZIALI NEGOZIALI SOGGETTI A OMOLOGAZIONE	355
<u>LEZIONE - GIORNO 26</u>	<u>356</u>
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	356
IL CONCORDATO MINORE	357
IL CONCORDATO PREVENTIVO	360
PROPOSTE E OFFERTE CONCORRENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT. 90 E 91).	362
ORGANI E AMMINISTRAZIONE. IL COMMISSARIO GIUDIZIALE	363
EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO E GLI EFFETTI SUI CONTRATTI PENDENTI	363
IL TRATTAMENTO DEI CREDITI E DEI FINANZIAMENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO	364
PROVVEDIMENTI IMMEDIATI	364
VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO	365
CALCOLO DELLE MAGGIORANZE E ESITO DELLA VOTAZIONE	366
IL CONCORDATO LIQUIDATORIO	368
ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO	368
RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO	369
<u>LEZIONE - GIORNO 27</u>	<u>369</u>
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	369
PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE E ORGANI PREPOSTI.	369
GLI ORGANI DELLA PROCEDURA, IL TRIBUNALE CONCURSUALE	372
GLI ORGANI DELLA PROCEDURA, IL GIUDICE DELEGATO	372
GLI ORGANI DELLA PROCEDURA, IL CURATORE	373
GESTIONE DELLA PROCEDURA E RESPONSABILITÀ DEL CURATORE (ART. 128, 131,136)	373
GLI ORGANI DELLA PROCEDURA, IL COMITATO DEI CREDITORI	375
EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE	377
EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL CREDITORE	378
LA DISCIPLINA DEI CREDITI PECUNIARI, INTERESSI, SCADENZA, CREDITI CONDIZIONALI E INFRUTTIFERI (ART. 154 E 156)	379
<u>LEZIONE - GIORNO 28</u>	<u>380</u>

EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI PER I CREDITORI	380
GLI ATTI COMPIUTI TRA CONIUGI, PARTI DI UN UNIONE CIVILE O CONVIVENTI DI FATTO. LA PRESCRIZIONE DELLA REVOCATORIA E L'ESERCIZIO DELLA REVOCATORIA ORDINARIA	382
IL PAGAMENTO DI UNA CAMBIALE SCADUTA	383
EFFETTI DELLA REVOCAZIONE	383
EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI	384
CONTRATTI PRELIMINARI AVENTI AD OGGETTO CONTRATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI	385
CONTRATTI DI CARATTERE PERSONALE	386
CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA	386
CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA	386
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI	386
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	387
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	388
LE IMPUGNAZIONI DEL DECRETO CHE RENDE ESECUTIVO LO STATO PASSIVO	389
LE DOMANDE TARDIVE DI AMMISSIONE AL PASSIVO	390
LA PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO	391
ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO	392
AFFITTO DELL'AZIENDA O DI SUI RAMI	392
IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO DAL CURATORE	393
VENDITA DEI BENI	393
LE MODALITÀ DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE	393
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO	394
ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME AI CREDITORI, E DISTRIBUZIONE AI CREDITORI CHE HANNO PROPOSTO DOMANDA TARDIVA DI AMMISSIONE AL PASSIVO	394
LEZIONE - GIORNO 29	395
<hr/>	
DISCIPLINA DEI CREDITI PREDEDUCIBILI E DI QUELLI ASSISTITI DA PRELAZIONE	395
LE RIPARTIZIONI PARZIALI E LE SOMME NON IMMEDIATAMENTE DISTRIBUIBILI	395
PAGAMENTO AI CREDITORI, RENDICONTO E RIPARTIZIONE FINALE DELL'ATTIVO	396
CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	396
EFFETTI DELLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	398
CASI DI RIAPERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	398
LEZIONE - GIORNO 30	399
<hr/>	
CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	399
RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO	401

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ	402
DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI E AZIONI DI RESPONSABILITÀ E POTERI DEL CURATORE	402
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ E SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA	403
SOCI OCCULTI E SOCIETÀ OCCULTA	403
LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ E I PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE	404
IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ	405
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO	405
LA DOMANDA PRESENTATA DAL DEBITORE E LA SENTENZA DEL TRIBUNALE	406
LA SORTE DEI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI	407
FORMAZIONE DELL' ELENCO DEI CREDITORI E FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO (ARTT. 272 E 273)	408
AZIONI DEL LIQUIDATORE E ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (ARTT. 274 E 275)	409
ESDEBITAZIONE	410
ESDEBITAZIONE IN SEGUITO A UNA PROCEDURA CONCURSUALE CHE PREVEDE LA LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE	410
ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO	412
LEZIONE - GIORNO 31	413
<hr/>	
DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE	413
PROCEDIMENTO CONCORDATO DI GRUPPO	415
PROCEDURA UNITARIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	416
PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA DI IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO	417
NORME COMUNI	418
AZIONI DI INEFFICACIA PER ATTI EFFETTUATI TRA LE IMPRESE DELLO STESSO GRUPPO (ART. 290)	418
AZIONI REVOCATORIE PER ATTI ESERCITATI TRA SOCIETÀ DEL GRUPPO	418
AZIONI DI RESPONSABILITÀ E DENUNCIA DI GRAVI IRREGOLARITÀ DI GESTIONE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO	419
POSTERGAZIONE DEL RIMBORSO DEI CREDITI DA FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO	419
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	419
PROCEDIMENTO	420
IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E LE SUE CONSEGUENZE	421
LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE	422
IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	425
FUNZIONI DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA PER LA CRISI E L'INSOLVENZA	426

Imprenditore

Nozione: (art. 2082) È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

È una nozione che deve essere scomposta:

Attività: una serie di atti coordinati tra di loro formano un'attività;

Economica: l'attività ha come scopo la produzione o scambio di beni o servizi;

Organizzata: indica la coordinazione tra il capitale e il lavoro (proprio o altrui) svolta dall'imprenditore per la sua attività;

Professionalmente: l'attività è svolta in modo abituale, e non occasionale. Non è necessaria la continuità, come ad es. per le attività stagionali;

Al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi: l'attività deve essere economica; in questo caso l'articolo ripete un concetto già espresso, ma bisogna anche tener conto, però, dell'opinione che vede nell'economicità una caratteristica diversa; non basterebbe la sola produzione (o scambio) per aversi impresa, ma sarebbe anche necessario che questa avvenga in modo da raggiungere il pareggio tra costi e ricavi.

Le categorie principali d'imprenditore sono l'imprenditore commerciale, il piccolo imprenditore e l'imprenditore agricolo, che sono pur sempre imprenditori ex art. 2082, ma con caratteristiche che li differenziano gli uni dagli altri, le vedremo, ma bisogna dire subito che a ogni tipo d'imprenditore corrisponde un particolare statuto, cioè regole specifiche per ogni imprenditore, vediamole:

- *Imprenditori agricoli*, statuto: non possono essere sottoposti al fallimento (art. 2221), non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili(art. 2214), non devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2136);
- *piccoli imprenditori*, statuto: pur potendo svolgere attività commerciale non possono essere sottoposti al fallimento (art. 2221), non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214), non devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art.2202);
- *Imprenditore commerciale*, statuto: può fallire (art. 2221), deve tenere le scritture contabili(art. 2214), deve iscriversi nel registro delle imprese, sezione ordinaria (art. 2195).

Ormai è pacifico che lo scopo di lucro (inteso come la predisposizione di una struttura aziendale in grado di realizzare un surplus dei ricavi sui costi) non sia necessario per aversi la figura dell'imprenditore, basti pensare alle imprese pubbliche, le cooperative e l'impresa sociale.

Come si diventa imprenditori?

La qualità d'imprenditore si acquista con lo svolgimento effettivo dell'attività, non essendo elemento sufficiente l'iscrizione al registro delle imprese, e si perde con la fine dell'attività.

Ricordiamo che l'articolo 10 della legge fallimentare ha stabilito che il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre, sia per le imprese sia per le società, dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata antecedentemente alla cancellazione o nell'anno successivo a questa; è anche vero però che solo per le imprese individuali e per le società cancellate d'ufficio, è data facoltà al creditore o al pubblico ministero, di dimostrare che l'attività è comunque continuata dopo la cancellazione.

Capacità per l'esercizio dell'impresa

Nozione: il riferimento è alla capacità d'agire, la legge si preoccupa di stabilire a quali condizioni di capacità si può esercitare l'attività imprenditoriale.

- *Minore emancipato art. 397:* può essere autorizzato a iniziare o continuare un'impresa senza l'assistenza del curatore, ma è necessario: 1. sentire il curatore 2. parere del giudice tutelare 3. autorizzazione del tribunale;
- *Minore che riceve l'impresa commerciale art. 320:* può essere continuata dal rappresentante legale con: 1. parere giudice tutelare. 2. autorizzazione del tribunale;
- *Inabilitato che riceve l'impresa o che già la gestiva prima dell'incapacità art. 425:* può essere continuata dall'inabilitato con: 1. parere del giudice tutelare. 2. autorizzazione del tribunale.

La disciplina che riguarda il minore si applica anche nei confronti dell'interdetto, anche quando debba continuare l'impresa. Passiamo, ora, a considerare la posizione dell'inabilitato.

Tutti i provvedimenti di autorizzazione e revoca devono essere iscritti nel registro delle imprese.

Un discorso a parte merita l'amministrazione di sostegno.

L'art. 409 lascia libero "l'amministrato" di compiere tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno; bisognerà allora vedere cosa ha stabilito in concreto il giudice nel caso in cui il soggetto bisognoso dell'amministrazione di sostegno fosse un imprenditore.

Niente a che vedere con la capacità all'esercizio dell'impresa alcune incompatibilità a detto esercizio di imprese commerciali per coloro che esercitano particolari professioni o ricoprono determinati uffici (come gli impiegati dello Stato o i notai); questi soggetti, non sono incapaci, ma oggetto di un divieto legislativo, che, se violato, non impedisce l'acquisto della qualità d'imprenditore, ma l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Imprenditore commerciale

Nozione: è la figura d'imprenditore soggetta a maggiori oneri, a causa dell'attività che svolge che può essere identificata come attività industriale o attività di intermediazione di beni e servizi. In sintesi, sono imprenditori commerciali tutti coloro che non sono imprenditori agricoli.

Abbiamo detto nella definizione che è l'imprenditore che è sottoposto a maggiori oneri (rispetto al piccolo e all'agricolo), vediamoli:

Statuto dell'imprenditore commerciale.

- Sottoposizione al fallimento e alle altre procedure concorsuali; solo l'imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito;
- Obbligo d'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese;
- Obbligo di tenuta delle scritture contabili;

Parlando del fallimento abbiamo visto che questo imprenditore può fallire, mentre il piccolo e l'agricolo no.

Bene, ma dobbiamo chiarire che questa è la disciplina del codice civile per il fallimento, mentre la vera disciplina applicabile è quella della legge fallimentare, che prevede casi particolari in cui l'imprenditore commerciale può fallire. Ne parleremo in occasione del fallimento.

Vediamo ora secondo l'art. 2195 chi sono gli imprenditori commerciali che sono coloro che esercitano:

- 1) Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) Un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) Altre attività ausiliarie delle precedenti.

Abbiamo però detto nella definizione che sono imprenditori commerciali tutti quelli che non sono imprenditori agricoli, come siamo giunti a questa conclusione?

Se vediamo i cinque casi indicati, scopriamo che un imprenditore che sfrutti una miniera o un pozzo di petrolio, non rientra in nessuna delle attività viste, e perché non fa commercio, e nemmeno attività industriale (che significa essenzialmente trasformare una materia prima in un prodotto finito); poiché non è pensabile escludere costoro dallo statuto dell'imprenditore commerciale, ecco che si è giunti alla conclusione che: *sono imprenditori commerciali tutti coloro che non sono imprenditori agricoli.*

Un caso particolare riguarda i liberi professionisti, cioè i professionisti intellettuali di cui all'art. 2229.

L'art. 2238 stabilisce due concetti fondamentali:

1. Al primo comma dispone che i liberi professionisti divengono imprenditori solo se l'esercizio della professione costituisce uno degli elementi di un'attività organizzata in forma d'impresa;
2. Al secondo comma si specifica che, al di fuori del caso precedente, se il professionista impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni che regolano il lavoro nell'impresa ma non quelle relative all'imprenditore;

Il professionista, quindi, non è considerato imprenditore, pur svolgendo una delle attività previste dal 2195: si tratta di una scelta politica. Di conseguenza a lui non si applicheranno le regole previste per l'impresa.

Piccolo imprenditore

Nozione: è un imprenditore che può svolgere anche attività commerciale, ma a causa dell'organizzazione della sua impresa, che vede la prevalenza del suo lavoro e dei suoi familiari, non è sottoposto alla più severa disciplina dell'imprenditore commerciale.

L'art. 2083 dispone che:

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Il problema di questa definizione è che non chiarisce su che cosa si abbia la prevalenza, e allora:

- Secondo la tesi prevalente sono piccoli imprenditori coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia e con prevalenza di detto lavoro sul capitale proprio od altrui investito nell'impresa (da ciò discende che non potrà essere considerato piccolo imprenditore chi impiega ingenti capitali, anche se lavora da solo, ad es. un gioielliere) e sul lavoro altrui;
- Secondo altra tesi un piccolo imprenditore si caratterizza essenzialmente per il fatto che il suo lavoro è prevalente rispetto all'organizzazione, cioè rispetto all'azienda.

Statuto dei piccoli imprenditori.

- Non possono essere sottoposti al fallimento;
- Non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- Non devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

L'imprenditore agricolo

Nozione: si occupa di attività imprenditoriali, secondo le caratteristiche dall'art. 2082, volte alla cura di un intero ciclo di vita o di una fase biologica di organismi viventi, come le piante o gli animali e, eventualmente, allo svolgimento di attività commerciali connesse alle precedenti.

Statuto: non possono essere sottoposti al fallimento (art. 2221), non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214), non devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2136);

La nozione d'imprenditore agricolo che abbiamo visto, deve essere ulteriormente approfondita secondo le regole previste dall'art. 2135; è imprenditore agricolo:

- Chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse;
- Chi esercita un'attività diretta alla cattura e alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini salmastri e dolci (acquacoltura);
- Chi esercita attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola (art. 9 D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
- Chi esercita l'attività di pesca in maniera professionale (imprenditore ittico, equiparato all'imprenditore agricolo ex art. 2 l. 10\05\2005).

L'art. 2135 c.c. è stato modificato dal D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

Il nuovo articolo 2135, non parla più di allevamento di "bestiame", ma di "animali", risolvendo, in tal modo, i dubbi interpretativi che scaturivano dalla vecchia formulazione che sembrava restringere il campo dell'impresa agricola al solo allevamento del bestiame, all'allevamento, cioè, di quegli animali tipici della vita di una fattoria, come le galline e i bovini. Oltre a ciò, si è voluto